

**Consiglio Regionale
della Puglia**

5a Commissione Consiliare Permanente
(Assetto ed utilizzazione del Territorio)

DISEGNO DI LEGGE

"AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE DEI TRASPORTI E DEI VEICOLI ECCEZIONALI"

Esaminato dalla Commissione nella seduta del 13.2.1986. Parere favorevole
con modifiche ed integrazioni.

- Testo d.d.l. con fronte emendamenti prop.
- Parere finanziario 1° Commissione
- Documenti di consultazione: c.l. n.13/85

Tebble

Relatore: Nicola ARMENISE.

- Relazione;
- Testo d.d.l. con a fronte emendamenti proposti;
- Parere finanziario 1° Commissione;
- Documenti di consultazione: l.r. n.13/85.

Febbraio, 1986.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

1. Commissione Consiliare Permanente
(Esercizio delle funzioni)

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 5/P del 17.3.1986

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 17.3.1986 il seguente atto, trasmesso dalla V^a Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 27.2.1986.
- D.d.L. "Autorizzazione alla circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali".

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

- favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.
- rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

favorevoli: Capozza, Augelli, Zingrillo.

contrari:

di astensione: Iafrate, Saponaro, Marinelli.

Consiglio Regionale della Puglia

5a Commissione Consiliare Permanente
(Assesto ed utilizzazione del Territorio)

D.D.L. "AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE DEI TRASPORTI E DEI VEICOLI ECCEZIONALI"

R E L A Z I O N E

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

con la legge regionale 1 aprile 1985, n. 13, la Regione, recependo le disposizioni impartite dall'Amministrazione statale, ha stabilito la disciplina autorizzatoria della circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali, delegando le funzioni amministrative alle province. Al rilascio dell'autorizzazione, pertanto, deve attualmente provvedere - per la parte di propria competenza - ciascuna Provincia interessata dal trasporto.

Il Governo ha in proposito comunicato che tale disciplina poteva esercitarsi fino al 31.12.1985, dovendosi successivamente rilasciare un'unica autorizzazione per tutto il territorio regionale.

Con il disegno di legge in argomento si provvede al riguardo, cogliendo l'occasione per disciplinare anche altri aspetti connessi al problema della circolazione.

In una rapida rassegna, il disegno di legge è composto dal seguente articolato:

Art. 1 - Conferma la delega alle Amministrazioni provinciali e prescrive che l'autorizzazione per tutto il territorio regionale è unica, mettendola in capo all'Amministrazione provinciale in cui ha inizio la circolazione o in cui ha sede il richiedente.

Art. 2 e 3 - Disciplinano le forme del pagamento dell'indennizzo nonché i criteri del riparto di tali somme fra le province.

E' altresì stabilito un rimborso regionale alle province per l'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 4 - Istituisce presso l'Assessorato ai LL.PP. un apposito ufficio per l'organizzazione del servizio di che trattasi nonchè per la formazione ed aggiornamento del catasto stradale regionale.


Art. 5 - Attribuisce alle province la vigilanza e l'esercizio sanzionatorio.

Artt. 6-7-8 Contengono le norme di rito sulla parte finanziaria, le abrogazioni e la dichiarazione d'urgenza.

La Commissione ha espresso parere favorevole introducendo miglioramenti mirati ad un più efficace perseguimento delle finalità proposte (vedi emendamenti).

Febbraio, 1986.

Nicola Armenise



(Testo della Giunta)

(Testo proposto dalla Commissione)

DISEGNO DI LEGGE

AZIONE ALLA CIRCOLAZIONE DEI TRASPORTI E DEI VEICOLI ALI".

Art. 1

(Delega alle Amministrazioni provinciali)

on decorrenza 1 gennaio 1986 la funzione di cui alla febbraio 1982, n. 38 relativa alle autorizzazioni ircolazione di trasporti e veicoli eccezionali nella uggia viene delegata alle Amministrazioni provinciali.

l'Amministrazione provinciale competente al rilascio orizzazioni di cui al primo comma del presente arti- ella della provincia in cui ha inizio la circolazione lo o del trasporto eccezionale ovvero che per prima ernessata da tale circolazione.

Art. 2

(Pagamento indennizzi)

li indennizzi previsti dal D.M. 23.1.1984 e successi- no essere versati su conto corrente intestato alla uggia, con la specificazione che trattasi di versa- ttuato ai sensi della presente legge.

opia del bollettino di versamento dovrà essere alle- domanda di autorizzazione e l'Amministrazione pro- prima di rilasciare le autorizzazioni, dovrà accer- venuto versamento.

...dalla data di entrata in vigore della presente legge,...

... eccezionale, o in cui ha sede il richiedente, ovvero..

...d.m. 23 gennaio 1984 ...

(Testo della Giunta)

(Testo proposto dalla Commissione)

Art. 3

(Corresponsione finanziamenti)

revisia istruttoria tecnica, la Regione Puglia provvederà a ripartire annualmente, con apposita deliberazione della giunta regionale, tra gli enti proprietari delle strade le somme riscosse ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

2) Gli enti proprietari delle strade potranno richiedere contributi per il miglioramento della pavimentazione delle strade interessate dai trasporti eccezionali, ai sensi della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27.

3) È attribuito a ciascuna provincia un contributo annuo a titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate con la presente legge.

Per l'anno 1986 il contributo è fissato in L. 15.000.000 per ciascuna provincia; per gli anni successivi si provvederà con la legge di bilancio.

... il contributo di cui al precedente comma

Art. 4

(Istituzione di un ufficio centrale reg/le)

.. regionale)

È istituito presso l'Assessorato regionale ai LL.PP. un ufficio preposto alla organizzazione delle attività connesse con l'applicazione della presente legge.

... l'Ufficio "Trasporti eccezionali" ...

Lo stesso ufficio cura la raccolta e l'archivio delle autorizzazioni emesse dalle Amministrazioni provinciali, procede all'aggiornamento del catasto stradale e coordina l'attività delegata alle Amministrazioni provinciali.

... delegata alle Amministrazioni provinciali con la presente legge, nonché quella relativa al censimento della circolazione stradale.

Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a trasmettere al predetto ufficio tutti i dati relativi alla rete stradale di rispettiva competenza.

(Testo della Giunta)

Art. 5
(Vigilanza e sanzioni)

Le Province spetta la vigilanza sulla circolazione li eccezionali, l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni previste ge 10.2.1982, n. 38, oltrecchè l'espletamento dei revisti dall'art. 137 del D.P.R. 15 giugno 1959,

Art. 6
(Norme finanziarie)

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata l'istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1986 e successivi, per gli introiti derivanti dalle indennizzi dovuti per la maggiore usura delle strade eccezionali e per la erogazione delle somme agli enti proprietari delle strade.

Le spese di cui al 3° comma dell'art. 3 della presente legge si farà fronte con i fondi di cui al Capitolo 1 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario

(Testo proposto dalla Commissione)

... dei veicoli e dei trasporti eccezionali, nonché ...

(soppresso)

... l'esercizio finanziario 1986. Tale capitolo è integrato di L. 1.800.000.000. da prelevare dai fondi globali del Bilancio 1986 e riportati al Capitolo 1602040 dello stato di previsione della spesa.

PARTE II

<u>VARIAZ. IN DIMINUZ.</u>	BILANCIO DI COMP.	<u>BILANCIO DI CASSA</u>
Cap. 1602040	1.800.000.000==	1.800.000.000==

"Fondi per finanziamento di spese derivanti da ill.rr. in corso di adozione"

(Testo della Giunta)

(Testo proposto dalla Commissione)

<u>VARIAZ. IN AUMENTO</u>	BIL. DI COMPETENZA	BIL. DI CASSA
Cap. 0203400	1.800.000.000===	1.800.000.000===

"Delega funzioni amministrative a Province e Comuni per il rilascio autorizzazioni per trasporti eccezionali e formazione nuovo catasto stradale. l.r. nonchè per censimento della circolazione stradale."

Art. 7
(Abrogazioni)

alla data 1.1.1986 sono abrogate la L.R. 1 aprile 1983, e la L.R. 11 gennaio 1983, n. 2.

1. E' abrogata la legge regionale 1 aprile 1985, n. 13.

Art. 8
(Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 1 Aprile 1985, N.13

"Delega alle Province ed ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali e formazione del catasto stradale".

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

ART. 1

1. Con decorrenza 1 gennaio 1985 tutte le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali di cui alla legge 10 febbraio 1982, n.38 sono delegate alle Province quando la circolazione dei veicoli eccezionali ed i trasporti eccezionali interessino la rete viaria provinciale; le medesime funzioni sono delegate ai Comuni negli altri casi, con l'eccezione per le strade statali, regionali, militari ed autostrade.

ART. 2

1. Qualora i trasporti eccezionali o la circolazione dei veicoli eccezionali ovvero i trasporti effettuati con i veicoli di cui all'art.2 del D.

M. 23 gennaio 1984 interessino strade di pertinenza di più Province o Comuni, le autorizzazioni sono rilasciate da ciascuno degli enti pubblici delegati nell'ambito della propria competenza territoriale.

ART. 3

1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui ai precedenti articoli, le Province ed i Comuni sono tenuti ad osservare tutte le norme di legge nonché le disposizioni vigenti o che saranno emanate.

ART. 4

1. Gli Enti ed i delegati compilano ed aggiornano l'archivio delle autorizzazioni rilasciate ed inviano annualmente alla Regione una relazione sull'attività concernente le funzioni amministrative delegate con la presente legge.

ART. 5

1. Alla formazione del catasto e dell'archivio di cui all'art.3 del D.M. 23 gennaio 1984 provvede l'Assessorato ai LL.PP., utilizzando le proprie strutture tecniche periferiche ed avvalendosi delle Province e dei Comuni.

2. I rapporti tra la Regione, le Province e i Comuni saranno regolati da convenzioni ai sensi dell'art.3 della L.R. 12 agosto 1981, n.45.

ART. 6

1. E' abrogata la L.R. 11 gennaio 1983, n.2 dalla data del 1 gennaio 1985.

ART. 7


1. Alle spese conseguenti all'attuazione della presente legge si fa fronte per il 1985 con la somma di 200 milioni di lire, in termini di competenza a cassa, prevista nel Cap. 0203400 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per il 1985.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 1 Aprile 1985

TRISORIO LIUZZI



Il Governo, tuttavia, ha precisato che la disposizione di cui all'art. 2, secondo cui qualora i trasporti eccezionali o trasporti effettuati con veicoli di cui all'art. 2 del D.M. 23 gennaio 1984 interessino strade di pertinenza di più province o comuni, le autorizzazioni sono rilasciate da ciascuno degli enti pubblici delegati nell'ambito della propria competenza territoriale, trova applicazione fino al 31 dicembre 1985, come dal combinato disposto degli articoli 2 e 16 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14 dicembre 1984 che prevede il rilascio di una unica autorizzazione per la rete viaria di cui al quinto comma dell'articolo 10 DPR 15 giugno 1959 n. 393.